

STATUTO

**AMICI DELLA NATURA
GIRIFALCO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIRIFALCO CZ VIA MILANO 3

Numero REA: CZ - 192723

Codice fiscale: 03262650793

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

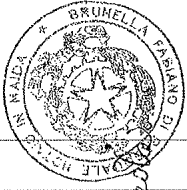
Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-09-2012 - Statuto completo	2
--	---

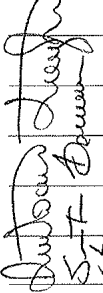
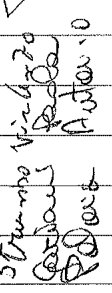
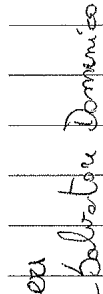
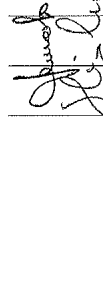
	ALLEGATO " <u>A</u> "	
	N. <u>883</u> del Repertorio	
	N. <u>688</u> della Raccolta	
	STATUTO	
	della Società Cooperativa Sociale	
	"AMICI DELLA NATURA GIRIFALCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	
	ONLUS"	
	DENOMINAZIONE	
	ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata:	
	"AMICI DELLA NATURA GIRIFALCO- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	SEDE	
	ARTICOLO 2 - La società ha sede nel Comune di Girifalco (CZ),	
	via Socrate n. 13.	
	La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, suc-	
	cursali, agenzie, filiali e rappresentanze stabili, in qualun-	
	que parte del territorio nazionale ed anche all'estero.	
	SCOPO	
	ARTICOLO 3 - Scopo mutualistico della cooperativa di solida-	
	rietà sociale.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381; facendo conseguire sia ai soci	
	cooperatori che a terzi beni e servizi di particolare rilevan-	
	za sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili	
	sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza	
	- 1 -	

	dei soci e dei terzi suddetti. La cooperativa persegue quindi,	
	unitamente all'interesse dei soci cooperatori, utenti e frui-	
	tori dei servizi sociali, finalità generali di solidarietà so-	
	ciale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei	
	settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assi-	
	stenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione,	
	a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assi-	
	curare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale,	
	sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le	
	situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disa-	
	gio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti	
	ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di interven-	
	to sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione	
	personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a paga-	
	mento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle	
	rinvenibili sul mercato.	
	ARTICOLO 4 - Mutualità prevalente nella cooperativa di solida-	
	rietà sociale.	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.	
	1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e	
	dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procu-	
	rare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a sogget-	
	ti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci,	
	come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto re-	
	- 2 -	

	lative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp.
	att. c.c.).
	<u>ARTICOLO 5 - Informazioni relative alla gestione mutualistica.</u>
	Gli amministratori, ed il sindaco se nominato, documentano -
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dell'organo
	di controllo - i criteri seguiti nella gestione sociale per il
	conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice
	civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutua-
	listico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art.
	1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
	dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi
	devono in particolare evidenziare:
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organiz-
	zazione dell'attività mutualistica della società a beneficio
	dei particolari destinatari dell'attività sociale;
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuo-
	vi soci cooperatori;
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e
	nell'impiego delle relative risorse;
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-
	- 3 -

	tre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	società, e della relativa remunerazione.	
	OGGETTO SOCIALE	
	<u>ARTICOLO 6</u> - La società cooperativa, senza finalità di lucro,	
	nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso:	
	a) la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed	
	educativi;	
	b) la gestione di attività diverse (agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate, così come definite dall'art. 4,	
	legge n. 381, del 8 novembre 1991 ed eventuali modificazioni;	
	le attività suddette indicate al punto a) e al punto b) pur	
	avendo una connessione tra di loro, dovranno essere organizza-	
	te ed essere gestite separatamente dal punto amministrativo,	
	al fine delle agevolazioni fiscali e contributive dei relativi	
	settori in questione. La gestione collegata, delle attività	
	del tipo a) e b) sopra citate, dovrà fondarsi su programmi	
	unitari di azione e di intervento della cooperativa, i quali	
	dovranno essere finalizzati alla promozione umana e all'inse-	
	rimento lavorativo delle persone svantaggiate. Per raggiungere	

6 di 20

		ti pubblici e privati in genere quali: custodia e amministra-	
		zione di parcheggi, custodia di beni mobili ed immobili di en-	
		ti pubblici e privati; assumere lavori di pulizia di edifici,	
		condomini, appartamenti pubblici e privati, negozi, musei, bi-	
		blioteche e reparti industriali, nonchè aree in genere; ge-	
		stione parchi gioco, mense, mense scolastiche, palestre, sale	
		ricreative, attività commerciali in genere con somministrazione	
		ne di alimenti e bevande, nonchè impianti sportivi; gestione	
		di spazi verdi; gestione e costruzione di strutture per equi-	
		tazione, trekking, percorsi naturalistici, parco avventura	
		(camminata acrobatica sugli alberi), strutture per il cate-	
		ring, quad, gare sportive, allevamento trote e pesci d'acqua,	
		valorizzazione di prodotti tipici locali, parco giochi attrez-	
		zato, ristrutturazione di luoghi sacri, percorso montebike,	
		sentiero Italia, costruzione di rifugi, parapendio, volo	
		dell'angelo, parco per animali e specie protette, costruzione	
		di case su alberi, parchi attrezzati per animali domestici,	
		tutela di specie protette di flora e fauna; distribuzione e	
		consegna documenti, corrispondenza, pacchi e telegrammi; ge-	
		stione servizi di trasporto merci e persone con qualsiasi vei-	
		colo idoneo; gestione servizi di redazione, duplicazione e ar-	
		chiviazione ottica di documenti; organizzazione di mercatini	
		amatoriali; gestione di strutture ricettive di tipo turistico	
		quali, ad esempio, alberghi, villaggi turistici, ostelli della	
		gioventù, bed & breakfast ed aziende agrituristiche e ed ogni	

8 di 20

		
	sias settore di attività svolta dalla cooperativa;	
	- aderire e partecipare all'attività di enti, organismi econo-	
	mici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movi-	
	mento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigiona-	
	menti ed il credito;	
	- predisporre tutte le iniziative di natura culturale, socia-	
	le, sportiva non agonistica, turistica e ricreativa necessarie	
	a raggiungere direttamente o indirettamente gli scopi sociali;	
	- promuovere la costituzione di cooperative, fornendo alle	
	stesse la necessaria assistenza;	
	- assumere, con delibera del consiglio di amministrazione, in-	
	teressenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività	
	economiche integrative e simili e potrà associarsi con altre	
	cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria	
	azione. Qualora la cooperativa intendesse richiedere finanzia-	
	menti ai soci detta richiesta dovrà essere effettuata in con-	
	formità alle delibere del comitato interministeriale per il	
	credito ed il risparmio e nel rispetto della normativa vigen-	
	te, si intende vietata la raccolta del risparmio tra il pub-	
	blico, sotto ogni forma.	
	La società potrà inoltre svolgere tutte le operazioni com-	
	merciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie,	
	queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del	
	pubblico; assumere interessenze, quote e partecipazioni anche	
	azionarie in altre società od imprese aventi oggetto analogo o	

	affine, e comunque non al fine del collocamento; rilevare	
	aziende o rami di aziende aventi oggetto analogo, affine o	
	connesso al proprio e comunque compiere tutte le operazioni	
	necessarie e/o utili per il conseguimento dello scopo sociale.	
	Per il raggiungimento di detto scopo potrà usufruire di	
	contributi, agevolazioni e finanziamenti da parte dello Stato,	
	della Regione, dell'Unione Europea e di ogni altro Ente pub-	
	blico e privato. Potrà, inoltre, dare adesioni e partecipare	
	ad enti ed organismi economici e consortili diretti a favorire	
	il movimento cooperativistico ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito. Potrà, in particolare, ade-	
	rire a Consorzi di Cooperative, a Confederazioni ed Associa-	
	zioni Cooperativistiche.	
	REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI	
	ARTICOLO 7 - Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività	
	lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qua-	
	lità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che -	
	ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle coopera-	
	tive istituite ai sensi della presente legge non si applicano	
	le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;	
	b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rien-	
	tranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qua-	
	lità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;	
	- 9 -	

11 di 20

ti, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperati-	
va; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad	
ottenere' dalla cooperativa i servizi sociali rientranti	
nell'oggetto sociale.	
RECESSO DEI SOCI ED ESCLUSIONE	
<u>ARTICOLO 9</u> - Il recesso è consentito al socio nei soli casi	
previsti dalla legge.	
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono	
i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere di conse-	
guenza nell'interesse della società. La dichiarazione di re-	
cesso dovrà essere comunicata con raccomandata al Consiglio di	
Amministrazione della società ed il Consiglio dovrà esaminarla	
entro sessanta giorni.	
Se non sussistono giusti motivi per il recesso, il Consiglio	
dovrà darne immediata comunicazione al socio che, entro ses-	
santa giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà pro-	
porre opposizione avanti il Tribunale.	
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
domanda, mentre per i rapporti mutualistici tra socio e socie-	
tà il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
corso, se comunicato tre mesi prima ovvero, in caso contrario,	
con la chiusura dell'esercizio successivo.	
<u>ARTICOLO 10</u> - L'esclusione del socio, oltre che nel caso del	
mancato integrale pagamento delle quote può aver luogo per	
- 11 -	

13 di 20

eredi.	
ASSEMBLEE	
<u>ARTICOLO 12</u> - Nelle assemblee dei soci hanno diritto di voto	
coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel li-	
bro dei soci.	
Ai possessori di strumenti finanziari non può in ogni caso es-	
sere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme	
dei soci presenti, ovvero rappresentati, in ciascuna assemblea	
generale.	
Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
della quota.	
Ai soci cooperatori persone giuridiche è attribuito un voto	
ogni trenta dei suoi membri. Tuttavia in nessun caso il numero	
di voti attribuito a ciascun socio cooperatore persona giuri-	
dica può superare il numero di cinque.	
I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante de-	
lega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare	
la regolarità della costituzione e delle deleghe.	
Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. Il so-	
cio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'as-	
semblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e	
dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
<u>ARTICOLO 13</u> - L'Assemblea elegge il proprio Presidente e pro-	
cede, se del caso, alla nomina di due scrutatori. L'Assemblea	
nomina un segretario.	
- 13 -	

	L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:	
	a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede so-	
	ciale, purchè in territorio italiano;	
	b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con av-	
	viso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei	
	soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assem-	
	blea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccoman-	
	data con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante	
	dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta	
	il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di	
	ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e	
	la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato	
	dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità	
	o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere	
	convocata dall'eventuale organo di controllo.	
	Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando sia pre-	
	sente, o rappresentata, la maggioranza assoluta dei voti di	
	cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei presenti.	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti;	
	esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e	
	dal segretario.	
	Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda inderogabil-	
	mente diverse specifiche maggioranze.	
	- 14 -	

ARTICOLO 14 - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di		
mano; dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a		
seconda che l'Assemblea lo deliberi a maggioranza. La nomina		
alle cariche sociali è fatta a maggioranza relativa, salvo che		
avvenga per acclamazione.		
Il voto assembleare può venire espresso per corrispondenza. In		
tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la		
deliberazione proposta.		
L'assemblea speciale di ciascuna categoria di strumenti finan-		
ziari privi di diritto di voto delibera sugli oggetti previsti		
dall'art. 2541 c.c. L'assemblea speciale viene convocata me-		
diante lettera raccomandata inviata agli aventi diritto dal		
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappre-		
sentante comune quando lo ritengano necessario, ovvero quando		
almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne		
faccia richiesta.		
La legge regola compiti e facoltà del rappresentante comune.		
AMMINISTRAZIONE		
ARTICOLO 15 - La società è amministrata da un Consiglio di Am-		
ministrazione composto di tre membri, al quale spettano tutti		
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spettando al Presidente del Consiglio la rappresentanza della so-		
cietà di fronte ai terzi ed in giudizio.		
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta ec-		
cezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto		
- 15 -		

	costitutivo.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci coope-	
	ratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rie-	
	leggibili.	
	Il presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso	
	fra gli amministratori.	
	<u>ARTICOLO 16</u> - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare	
	parte delle proprie attribuzioni compreso l'uso della firma	
	sociale a singoli suoi componenti nei limiti previsti	
	dall'art. 2381 c.c., fermo restando che non potranno altresì	
	essere delegati dagli Amministratori i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sul rapporto mutualistico con i soci. Entro gli	
	stessi limiti di legge il Consiglio di Amministrazione potrà	
	delegare parte delle proprie attribuzioni anche ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	<u>ARTICOLO 17</u> - Qualora la legge lo prescriva, deve essere nomi-	
	nato un sindaco.	
	ESERCIZI E BILANCIO	
	<u>ARTICOLO 18</u> - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Gli amministratori e, ove nominato, il sindaco in occasione	
	- 16 -	

dell'approvazione del bilancio di esercizio devono nelle rela-	
zioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. indicare speci-	
ficamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il con-	
seguimento dello scopo mutualistico.	
Oltre al diritto di esaminare il libro soci ed il libro delle	
adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e di ottenerne	
estratti a proprie spese, i soci, quando almeno un decimo del	
numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo	
qualora la cooperativa abbia più di tremila soci, hanno il di-	
ritto di esaminare a mezzo di un rappresentante eventualmente	
assistito da professionisti di sua fiducia, il libro delle	
adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazio-	
ne e, se esiste, il libro delle deliberazioni del comitato	
esecutivo.	
I diritti di cui al precedente capoverso non spettano ai soci	
in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadem-	
pienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
RISERVE E UTILI	
<u>ARTICOLO 19</u> - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva	
legale deve essere a questo destinato almeno il trenta per	
cento degli utili netti annuali.	
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai	
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
perazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.	
L'assemblea determina, nel rispetto dell'art. 2545 <i>quinquies</i>	
- 17 -	

	c.c., la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei	
	commi precedenti.	
	È fatto comunque divieto di distribuire dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato.	
	È inoltre vietato distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri e, ove venissero previsti, remunerare gli strumenti finan-	
	ziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi.	
	SCIoglimento	
	<u>ARTICOLO 20</u> - In caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai	
	numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 del C.C. nonché	
	per la perdita del capitale sociale.	
	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	
	<u>ARTICOLO 21</u> - Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coo-	
	- 18 -	

perativa stessa opera;	
2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa so-	
ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità so-	
ciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicem-	
bre 1997 n. 460;	
3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
norme del codice civile relative alle società cooperative;	
4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
sulle società a responsabilità limitata.	
RINVIO	
ARTICOLO 22 - Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle	
norme vigenti in materia tra cui le disposizioni sulle società	
a responsabilità limitata in quanto compatibili.	
<i>Giuseppe Ruffini</i>	
<i>He. Liavara Salvatore Domenico</i>	
<i>P. G. - 1/10/10</i>	
<i>[Signature]</i>	
<i>Antonio [Signature]</i>	
<i>Simone [Signature]</i>	
<i>Stefano Vincenzo</i>	
<i>Roberto Rosa</i>	
<i>Polina Antonio</i>	
<i>[Signature]</i>	
<i>[Signature]</i>	
<i>[Signature]</i>	

